



COMUNE DI VILLAMAR
Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE n. 57

DEL 21/12/2020

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **17:30** nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Alla odierna riunione in Sessione Ordinaria, partecipata dai signori consiglieri a norma di legge, sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
CUCCU FERNANDO	Sindaco	Si	
PODDA ALFREDO	Consigliere	Si	
PODDA SANDRO	Consigliere	Si	
PINNA MICHELA	Consigliere	Si	
SIDDU CONSUELO	Consigliere	Si	
SCANO ANDREA	Consigliere	Si	
PASCHINA DANIELE	Consigliere	Si	
PUSCEDDU CARLO	Consigliere		Si
CARA GIAN LUCA	Consigliere		Si
MELIS LINO	Consigliere		Si
PASCHINA PIETRO	Consigliere		Si
SCANO PIER SANDRO	Consigliere		Si
MUSCAS FEDERICO	Consigliere	Si	

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 5

Il **sig. Fernando Cuccu**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale **dott. Giorgio Sogos**

Immediatamente eseguibile	Si
----------------------------------	-----------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione del Sindaco;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Visto l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 il quale dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata da:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019, che dispone che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160 ai quali si rimanda per la disciplina integrale del tributo;

- il Regolamento IMU, approvato con delibera Consiliare n. 25 in data 01/07/2020 al quale si fa rinvio per le disposizioni rientranti nell'autonomia regolamentare dell'Ente Locale;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando

esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che negli anni precedenti non è stata applicata alcuna aliquota TASI;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Richiamati, altresì, i seguenti commi della legge n. 160 del 2019:

- il comma 747, disciplinante i casi di riduzione della base imponibile del 50%;
- i commi 758 e 759, riguardanti casi di esenzione;
- il comma 777, riguardante le facoltà regolamentari in capo al Comune;

Dato atto che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2021** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del DLgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le*

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 18 del 13/12/2019);

Richiamata la deliberazione C.C. n. 26 del 01/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione Aliquote I.M.U. Anno 2020”, con la quale si confermavano le aliquote dell'anno 2019;

Ritenuto di confermare anche per l'anno **2021**, le aliquote applicate per l'anno **2020**;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione dal seguente esito:

UNANIME

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2021:
 1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4 per mille**;
 2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota **azzerata**;
 3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota **azzerata**;
 4. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **7,6 per mille**;
 5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **7,6 per mille**;
 6. terreni agricoli: aliquota **azzerata**;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione

entro il 28 ottobre dello stesso anno, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione palese dal seguente esito:

UNANIME

DELIBERA

di rendere la presente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

PARERI EX ART. 49, Comma 1 T.U.E.L. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA - Parere Tecnico Favorevole

Note:

li, 16/12/2020

**Il Responsabile del Settore Interessato
f.to MATZEU CARLO**

REGOLARITÀ CONTABILITÀ - Parere Contabile Favorevole

Note:

li, 16/12/2020

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Rag. Matzeu Carlo**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to sig. Fernando Cuccu

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giorgio Sogos

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Villamar, li **22/12/2020**

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giorgio Sogos

Villamar, li 22/12/2020

PER COPIA CONFORME
Il Responsabile
